



COMUNE DI ALME'

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/10/2019
Modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/11/2020
Modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2022

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

Art. 3 – Soggetti responsabili delle entrate

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 5 - Contenuto della domanda di rateizzazione

Art. 6 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 7 – Garanzie su dilazioni pagamento

Art. 8 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione

Art. 9 - Procedimento

Art. 10 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 11 – Interessi

Art. 12 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali nonché ai debiti di natura extratributaria, relativi alle annualità arretrate.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria di annualità precedenti e in genere:

- avvisi di accertamento, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge;

2. Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali quali: IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU ecc. ed i debiti di natura extratributaria contratti con l'Ente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributi per servizi, rette di frequenza, utilizzo scuolabus, buoni pasto mense scolastiche, affitti, canoni vari, ecc. a qualsiasi titolo dovuti ed esigibili dall'Ente Comunale.

3. Possono essere oggetto di rateizzazione le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'entrata al quale la stessa è affidata nel Piano Esecutivo di Gestione.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi a cura del Funzionario Responsabile.

2. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio protocollo del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata all'ufficio competente in materia di gestione dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

4. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

5. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:

- a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- valore Isee;
- altri redditi percepiti non rilevanti ai fini Isee;
- patrimonio mobiliare, immobiliare, beni mobili registrati e natanti, posseduti all'estero,

riferiti a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente.

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- valore Isee superiore ad euro 20.000,00=;
- titolarità di beni mobili registrati e natanti con valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, superiore ad euro 20.000,00, al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.

b) Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone.

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

ART. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di accesso alla rateizzazione è da redigere tramite l'apposito modello messo a disposizione dal Comune, deve riportare le seguenti informazioni:

a) Persone fisiche e ditte individuali

Il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda e, inoltre, per ogni componente del nucleo Isee:

- eventuali altri redditi non dichiarati ai fini Isee (redditi esenti, redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, redditi assoggettati a tassazione separata...) percepiti anche all'estero nel medesimo anno di reddito indicato nella dichiarazione Isee;
- il patrimonio immobiliare posseduto anche all'estero alla data della domanda di rateizzazione, se diverso da quello risultante dall'Isee, per effetto di variazioni successive;
- i beni mobili registrati e i natanti posseduti anche all'estero (di proprietà, in leasing o a noleggio) alla data della domanda di rateizzazione.

L'Isee deve riportare il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione/certificazione prodotta ai fini Irpef. Qualora alla data della domanda di rateizzazione fossero disponibili dichiarazioni o certificazioni di reddito più recenti rispetto al reddito riportato nell'ultima Isee, il richiedente è tenuto a sottoscrivere una nuova attestazione Isee aggiornata.

b) Persone giuridiche e società di persone

- L'elenco della documentazione allegata, utile ai fini della valutazione della domanda di rateazione.

2. È facoltà del Funzionario Responsabile richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

3. Per le rateizzazioni di importi fino ad € 2.000,00, dovuti da contribuenti persone fisiche, verrà ritenuta valida una domanda semplificata con la sola presentazione dell'ultimo modello ISEE.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1 Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica a richiesta del contribuente.

2. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 24 rate per importi fino a euro 6.000,00=;
- b) fino ad un massimo di 36 rate per importi da euro 6.000,01 ad euro 25.000,00=;
- c) fino ad un massimo di 48 rate per importi da euro 25.000,01 a 50.000,00=;
- d) fino ad un massimo di 72 rate per importi superiori ad euro 50.000,01=.
- e) da un minimo di 3 a un massimo di 30 rate mensili per le sanzioni amministrative pecuniarie.

3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascun'entrata, distinte domande di rateizzazione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

ART. 7 – GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Qualora l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a €25.000,00= o, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie, a €10.000,00=, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

2. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata polizza fidejussoria, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.

3. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Almè, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento; pertanto, la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.

3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica.

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

6. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione. Solo in caso di dichiarata situazione di emergenza dovuta ad eventi eccezionali, riconosciuti dagli enti territoriali sovracomunali, le rate già concesse potranno essere rinegoziate.

7. Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 9 – PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dell'entrata.

2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

ART. 10 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo in posta ordinaria o via e-mail al contribuente.

ART. 11 INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con riferimento ai canoni di affitto e spese accessorie degli alloggi E.R.P. è facoltà della Giunta concedere rateizzazioni con modalità diverse dal presente regolamento.

2. Con riferimento agli accertamenti e ingiunzione fiscali di cui all'art. 2 è facoltà della Giunta, per particolari condizioni di interesse pubblico, adeguatamente motivate, concedere rateizzazioni con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6 comma 2 del presente regolamento.